



**COMUNE DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UN CO-  
MITATO PER I GEMELLAGGI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale in data  
26.2.2007 n. 41/1130 P.G.



## **Art. 1 - Principi e finalità**

1. Il Comune in attuazione ai principi dello Statuto, favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città nazionali, europee ed extraeuropee al fine di stabilire legami di fratellanza e solidarietà per:
  - diffondere gli ideali di libertà e di solidarietà tra le diverse realtà sociali, politiche e religiose presenti sul territorio;
  - sviluppare la reciproca conoscenza e comprensione tra i popoli, per superare le frontiere e i pregiudizi, favorendo la cooperazione ed integrazione tra culture e civiltà diverse per promuovere situazioni di progresso civile, culturale, economico e sociale;
  - promuovere esperienze di interscambi tra le diverse culture;
  - favorire ed organizzare occasioni di incontri, ricerca ed approfondimento su temi e problemi di comune interesse e che vedano soprattutto i giovani delle rispettive collettività attori di questo processo.

## **Art. 2 - Comitato per i gemellaggi**

1. E' istituito il Comitato per i gemellaggi nominato dalla Giunta comunale, secondo quanto disposto dagli artt. 39 e 40 dello Statuto, e composto, oltre che dal Sindaco o suo delegato che lo presiede:
  - da due rappresentanti del Consiglio comunale, di cui uno della minoranza, individuati su designazione della conferenza dei Capigruppo;
  - da due rappresentanti delle istituzioni scolastiche ed universitarie;
  - da un rappresentante delle categorie economiche, espresso dalla locale C.C.I.A.A.;
  - da due rappresentanti delle associazioni di volontariato attualmente impegnate in progetti già attivi nel terzo mondo.
2. La partecipazione al Comitato per i gemellaggi è da intendersi a titolo volontario e gratuito.

## **Art. 3 - Funzionamento del Comitato per i gemellaggi**

1. Il Comitato per i gemellaggi costituisce un organismo interno al Comune.

2. Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Comune iscrive ogni anno nel proprio bilancio un apposito stanziamento di spesa.
3. Il Comitato per i gemellaggi può ricevere finanziamenti anche da enti, associazioni, aziende o privati attraverso contributi annuali o a singole iniziative.
4. Il Comitato ha la propria sede in spazi predisposti presso gli uffici del Comune.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei presenti e in caso di eventuale parità nella votazione, è decisivo il voto del Presidente.
7. Il Comitato rimane in carica cinque anni e decade in concomitanza con la scadenza legale della carica del Sindaco.

#### **Art. 4 - Compiti del Comitato**

1. Compete al Comitato per i gemellaggi:
  - definire e supportare le varie iniziative atte a rendere funzionali ed effettive le attività previste al gemellaggio;
  - promuovere iniziative divulgative, di sensibilizzazione e partecipazione della cittadinanza alle iniziative previste dal gemellaggio;
  - proporre alla Giunta comunale entro il 30 novembre di ogni anno un programma preventivo di massima delle attività che si intendono realizzare nell'anno successivo;
  - proporre alla Giunta le candidature per nuovi gemellaggi;
  - coinvolgere e sensibilizzare sull'argomento i cittadini, enti ed associazioni;
  - curare le relazioni con le città gemellate;
  - riferire annualmente al Consiglio comunale;
  - promuovere e coordinare le iniziative con altri Comuni interessati ad attività di gemellaggio;
  - seguire l'iter burocratico necessario all'ufficializzazione di eventi per i gemellaggi.

#### **Art. 5 - Ufficio per i gemellaggi**

1. L'Ufficio Gemellaggi opera presso il Servizio Turismo.

2. A tale ufficio spetta fornire la necessaria assistenza tecnica e amministrativa al Comitato per l'attuazione dei programmi di gemellaggio e quanto altro connesso.

#### **Art. 6 - Albo per il gemellaggio**

1. Al fine di coinvolgere nell'iniziativa di gemellaggio il maggior numero possibile di soggetti per una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative, è istituito un apposito albo, curato dall'Ufficio gemellaggi, nel quale le organizzazioni e associazioni sportive, culturali, ricreative, economiche, sociali, enti ed istituzioni, possono richiedere di essere inseriti, dichiarando la loro disponibilità a collaborare con le attività di gemellaggio. I privati cittadini potranno altresì registrarsi presso l'Ufficio Gemellaggi, in qualità di volontari.
2. Detti soggetti sono consultati per particolari problematiche dal Comitato per i gemellaggi.

#### **Art. 7 - Informazione**

1. L'atto ufficiale del Gemellaggio opportunamente incornicato, è esposto in apposita sala della Residenza Municipale.
2. Il Gemellaggio è esternato con pannelli indicatori posti sulle principali vie di accesso alla città e con altri mezzi di diffusione.